

dalla Direzione generale della marina mercantile a questo riguardo è ammesso il diritto di reclamo al Tribunale Supremo delle acque.

Infatti il capovero dice: « Contro la pro nuncia di revoca è ammesso il ricorso al Tribunale Supremo delle acque pubbliche ». E perchè non altrettanto contro il provvedimento di conferma? Tanto il provvedimento di revoca, quanto quello di conferma hanno per contrapposto dei diritti e degli interessi che possono essere eventualmente pregiudicati dall'uno o dall'altro di cotali provvedimenti.

Può interessare una data collettività dei pescatori, anche il reclamo contro il provvedimento di conferma. Ritengo pertanto che anche il diritto di reclamo debba essere concesso tanto contro il riconoscimento, quanto contro il negato riconoscimento del diritto di pesca. In questa maniera la legge raggiungerà perfettamente i suoi scopi.

GALENO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALENO. All'onorevole ministro e al relatore devo rispondere che io avevo preveduto le loro dichiarazioni, perchè risultano evidenti dalla legge.

Ho affermato che la legge, nella sua gran parte è buona, perchè provvede una buona volta ai pescatori delle acque di terra, di laguna e di mare, ai quali mai adeguatamente sino ad ora nessuno ha pensato. Ho riconosciuto anche la bontà tendenziale della legge perchè mira a costituire le cooperative di pescatori; ma, osservo, quando voi, onorevole ministro nello stesso disegno di legge, in un capitolo speciale, riconoscete in parte ancora un qualsiasi diritto del privato su acque pubbliche, non potreste più dar vita alle cooperative, perchè proprio là dove le cooperative dovrebbero vivere e prosperare esercitando la pesca, si eleverebbe la volontà del privato, dicendo: io solo ho il diritto di pesca esclusiva.

Onorevole ministro, voi avete manifestato anche un'altra, secondo voi, buona idea, quella della gradualità; ma io che posso accettare il criterio della gradualità per tutte le altre parti del disegno di legge perchè possibile soltanto quando trattasi di un diritto costituendo, non lo posso nel caso del capitolo 6^o, articolo 16, poichè il solo fatto di dubitare significherebbe il riconoscimento dell'esistenza di un diritto.

Ora io, per non ritardare il beneficio che alla classe peschereccia verrà da questa legge, sono disposto, anche d'accordo coi miei compagni, e non per far piacere a coloro che difendono, o vorrebbero difendere, la proprietà privata, a ritirare il mio emendamento, ad una condizione: che voi, come avete formalmente promesso, prendiate impegno di tener conto di ciò che risulterà chiaramente dal verbale della discussione nel regolamento della legge, in modo che quando si parla di documenti, quando si parla di titoli, debbansi intendere sempre i titoli originari, i quali soltanto possono costituire il fondamento del diritto di proprietà privata, anche secondo le leggi vigenti.

In questo senso e con questo preciso significato ritiro quindi l'emendamento e spero che il Governo e se non questo, un altro Governo, difenda i diritti dello Stato e della collettività dei cittadini. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Jannelli.

JANNELLI. Secondo me, il legislatore nel compilare la legge si è preoccupato dell'abuso dei privati che si erano impadroniti di buona parte del mare litoraneo, ed ha fatto il possibile per tagliare le unghie a questi veri animali di rapina.

È da notare però che le concessioni, salvo rarissime eccezioni, sono fatte per quei generi di pesca, tonnare, ecc., che importano impianti notevoli.

Pertanto era doveroso che si desse un certo riconoscimento, in questo articolo, al diritto dei privati.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 16 del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 17.

I proprietari di diritti esclusivi di pesca di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante un quinquennio consecutivo, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunziata con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque come stabilito nell'articolo precedente.